



# Comune di Alessandria del Carretto

(Cosenza)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 12</b> <b>Data: 08/09/2014</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014.</b>
---	--

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore diciotto e minuti dieci nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge risultano all'appello nominale:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GAUDIO dott. Vincenzo - Presidente	Sì
2. ABBEDUTO Pasquale - Vice Sindaco	Sì
3. ADDUCI Vincenzo - Consigliere	No
4. BASILE Alessandro - Consigliere	Sì
5. CHIDICHIMO Vincenzo - Consigliere	No
6. COVELLI Domenico - Consigliere	Sì
7. IEROVANTE Giuseppe - Assessore	Sì
8. VENEZIANO Giovanni - Consigliere	Sì
9. LA ROCCA Antonio - Consigliere	No
10. NAPOLI Anna Maria - Consigliere	Sì
11. FAZIO Concettina - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor GAUDIO dott. Vincenzo nella sua qualità di Presidente del Consiglio - Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO.

La seduta è pubblica.

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA**

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole.

Data: 03/09/2014

Il Responsabile  
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data: 03/09/2014

Il Responsabile  
F.to: Rag. Pasquale ARVIA

Alle ore 18,20 entrano in aula i Consiglieri Napoli Anna Maria e Fazio Concettina precedentemente assenti.

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Segretario Comunale per le delucidazioni di carattere tecnico. La Dott.ssa Elisa Spagnuolo illustra, brevemente, le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2014 nell'ambito del disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ed in particolare, si sofferma sul regime della TASI chiarendo che la proposta dell'Amministrazione è l'azzeramento delle relative aliquote per l'anno 2014.

A seguito di una breve discussione sul punto, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011"

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**DATO CHE** con Deliberazione di Consiglio Comunale sarà approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) nei termini di legge;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 art. 2-bis. "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014";

**VISTO** il comma 688 dell'articolo 1 della suddetta legge 147 del 27.12.2013 il quale testualmente recita: "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto

legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale»

**VALUTATO** opportuno non onerare i contribuenti di Alessandria del Carretto con ulteriori adempimenti, istituendo la TASI ad aliquota zero per tutte le tipologie di immobili;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art 49, comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n. 267 e il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI STABILIRE**, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147, l'azzeramento dell'aliquota TASI, per tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e per le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria e, come tali, individuati come presupposto impositivo dal comma 669 della legge 27.12.2013 n. 147;
- 3) **DI DETERMINARE**, pertanto, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014:
  - ALIQUOTA “0” (zero) per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e/o dichiarate ai fini IMU;
  - ALIQUOTA “0” (zero) per mille per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili come definiti e/o dichiarati ai fini IMU;
- 4) **DI NON DETERMINARE**, per azzeramento dell'aliquota, le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);

5) **DI INDIVIDUARE**, comunque, i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, neanche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Come da seguente elenco si dettagliano tali servizi, dando atto che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;

6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

7) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento da approvare nei termini di legge;

8) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque, entro il termine del 10 settembre 2014, previsto dal comma 688 dell'articolo 1 della suddetta legge 147 del 27.12.2013;

9) **DI DICHIARARE**, con successiva ed analoga votazione resa per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
F.to: **GAUDIO dott. Vincenzo**

**Il Segretario Comunale**  
F.to: **Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.            del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/09/2014 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Alessandria del Carretto, lì 08/09/2014

**Il Segretario Comunale**  
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 08/09/2014

Segretario Comunale  
Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Alessandria del Carretto, lì 08-set-2014

**Il Segretario Comunale**  
F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO

Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08/09/2014.

**Il Messo Comunale**  
F.to: